

Associazione Generale degli Operai

Schiarimenti

allo

Statuto - Regolamento

Relazione

In esecuzione all'ordine sottoscritto, sottoscritti Membri componenti la Commissione di Verduno presso la rispettabilissima Società Generale operaia di questa Città si fanno carico di esprimere, si e come infra, il loro avviso sui vari quesiti propostigli:

1.^a Quesito = Se, in conformità del vigente Statuto Sociale, sia valida la seguente votazione di nove membri effettivi sopra gli undici seggi che erano vacanti nel Consiglio di rappresentanza, quale votazione ebbe luogo li 2 dicembre u.s.

Al questo proposito la Commissione ritiene, che, nel silenzio del Regolamento in ordine alle eventuali frazioni ed numero dei Consiglieri da eleggersi, dovendo essere, come veniva infatti, applicato di preferenza il criterio stato esplicitamente affermato ed ammesso nella legge Comunale e Provinciale del 10 febbraio 1889 e successivamente riprodotta in quella del 4 maggio 1898, che cioè tali frazioni debbano andare a beneficio della maggioranza.

Se si inducili in un contrario responso sarebbero apparsi sufficienti ai sottoscritti i termini del prestatato articolo 25 dello Statuto Sociale in cui è detto che il numero dei Consiglieri da scrivere sulla scheda non potrà superare i $\frac{2}{3}$ del numero dei Consiglieri da eleggersi;

e ciò esplicitamente porche mettendo in
affronto la disposizione di questo articolo
con quella dell'articolo 10 dello Statuto
induciamo facilmente a ritenere
che nella compilazione di esso Statuto
non sia considerata affatto né quindi
sia voluto provvedere all'ipotesi delle
frazioni formante il tema dell'attuale
controversia.

Comodamente quindi i sottoscritti, facendo
omaggio ai concetti stati già manifestati
in proposito dello Spettabilissimo Congrega-
to legale della Società, avrebbero ritenuto
che non conveniva basarsi ragioni
per sostenere che nel caso concreto
dovessero le frazioni di voti attribuirsi
piuttosto alla minoranza anziché alla
maggioranza dei soci, dal punto che
oltre ad essere contrarie in tal parte
la legge Comunale e la giurisprudenza,
ovvio è ancora che se tale veramente
fosse stata l'intenzione dei compila-
tori dello Statuto e dell'Assemblea
che lo deliberava, molto facilmente
avrebbero potuto eliminare ogni dubbio
con un inciso, che, contemplando il
caso, assegnare esplicitamente le
eventuali frazioni a favore della mag-
gioranza anziché lasciar luogo a
tali incertezze, che, risolte in senso oppo-
sto all'ovvio dei sottoscritti, potreb-
bero spugnare più che altro alle regole

fondamentali delle pubbliche amministrazioni.
Con tutto ciò però e per tutto ciò appunto
i sottoscritti sarebbero venuti nell'unanime
pennazione che a togliere qualsiasi appiglio
o qualsiasi dubbio, converrà in ogni modo
che nel seguente regolamento siano introdotte
le quelle più adeguate aggiunte, per le
quali tutti espressamente affermano l'ac-
cettazione delle funzioni alla maggioranza,
quando, in contrasto colle norme general-
mente adottate, non si credesse invece
di attribuirle al partito della minoranza.

2.^o Querito

Se debbano ritenersi valide le schede per
tutte le semplici scritture confermate.

A questo proposito i sottoscritti ritengono,
che, almeno in linea di principio che non
dovessero essere i Consigli da eleggersi
per parte della maggioranza, quando
appunto erano i Consigli attuali e
tuttavia rappresentati sotto questa sola
considerazione a legittimare per se stessa
la validità che a quelle schede si sarebbe
creduto di dovere attribuire per parte
degli scrutatori nel seguito degli
votazioni, senza che al riguardo non
il caso di una qualsiasi aggiunta o dilu-
zione al predetto regolamento.

3.^o Querito

Se siano eleggibili i vari assenti locali in affetto
dalla società e se debbano ritenersi validi dalle
schede i Consigli quelli che si trovano in

simili condizioni?

Al fatto quarto: sottoscritti ritengono di
dovere rispondere in senso negativo sia
per l'uno che per l'altra domanda, ciò è
a dire, che, di fronte alla grande comprensività
dell'articolo 19 dello Statuto - lettera E -
per cui vanno esclusi dal numero degli
eleggibili tutti coloro che abbiano un mag-
gior del denaro sociale, l'ite vertente,
oppure interesse particolare, coll'anonimato,
non fanno veramente ritenersi che la
condizione del Consigliere locatario della
Società sia compatibile coi termini dello
Statuto.

Certo pare ai sottoscritti, che, razionalmente
parlando, questa disposizione di regolamento
abbia avuto per avventura quei limiti di
comprensione che forse ora nell'ultimo degli
stati compilatori dell'articolo e dell'Assemblea
deliberante avendo avvisato per se stesso il com-
-pendare la gravità delle conseguenze che
dall'applicazione di questo articolo nel
suo più ampio significato potrebbero
derivare al cospetto della molteplicità
dei casi in cui per minimi interessi
verrebbero i soci a trovarsi esclusi dal
numero degli eleggibili alle cariche sociali.
Coerentemente pertanto a questi riflessi
la Commissione di Indirizzo mentre ritiene
-va legittima l'espressione della inelleggibi-
-lità di coloro fra i soci assenti, comunque
anche come semplici locatari, un qualche


interesse alla porta consuetudina tuttora e
in pari tempo nell' avviso che sarebbe meno
opportuno il conservare inalterata la con-
attuale disposizione dello Statuto Sociale,
non sembrando sufficientemente grave
un interesse di tal natura per rendere
ineleggibili persone, come in concreto, da
lunghinimo tempo facenti parte del
Consiglio di Amministrazione e come tali state
reputatamente riconosciute meritevolissime
della stessa in esse riposte.


Loi poi, e quasi a corollario,
delle sue proprie considerazioni, sottoscritti,
che, in nessuna ipotesi, giuridicamente e
moralmente parlando, potrebbe pretendersi
alla decadenza dalle qualità di Consiglieri
di quelli fra cui, che, pure trovandosi nella
condizione di locatari incompatibile col
vigente regolamento, dovrebbero per altro
la loro partecipazione al Consiglio ad una
nomina avvenuta sotto l'antico Statuto
che, per quanto in ciò conforme all'attuale,
veruna pari interpretato sempre e
senza eccezioni di sorta in senso favore-
vole ai detti Consiglieri.


Tale il giudizio della Commissione di Sindacato
avrebbe creduto di dover formulare dietro
maturo esame delle varie questioni insorte e ad
improprio accanimento del conferito incarico.

Firenze 16 Marzo 1911

Luigi Caffè — A. Minna
Il Ger







Associazione generale degli operai di Pinerolo ~

La Commissione Permanente

stabilita dall' art. 176 dello Statuto

riunitasi in seduta delli ventitre giugno 1903
presenti i signori **Bouvier** avv. Cav. Alfredo, consu-
lente legale, **Racca** Giovanni, presidente, **Molinero**
Giuse. Federico, **Gallina** Filippo, vice presidenti, **Bertorelli**
Domenico, direttore anziano e **Gara** Cav. Ferdinando,
consigliere anziano, coll' assistenza dell' infrascritto Segretario;

Prese in attenta disamina le modifiche da apportarsi
ad alcuni articoli dello Statuto organico e del Rego-
lamento speciale del magazzino, state discusse dalla
Direzione in seduta 18 giugno corrente, e comunicate
al Consiglio in adunanza del 20 stesso mese.

Previ gli opportuni schiarimenti forniti all' egregio
sig. Consulente e l' adozione di alcune lievi aggiunte
dal medesimo suggerite, le quali vengono subito intro-
dotte nell' abbozzo delle modifiche proposte dalla
Direzione.

La Commissione con voto favorevole manda
rassegnarsi all' approvazione dell' assemblea le pro-
poste modificazioni.

Il Presidente

Gioracca

Il Consulente legale

Av. Bouvier

B. Borca Seg.™

La Assemblea del 12 e 23 Settem-
bre dell'anno scorso veniva approvato il
nuovo Statuto-Regolamento, adottato dal
1° Novembre dello stesso anno. Ricorde-
ranno i Soci da quali nobili intelligen-
ti fosse mosso il benemerito Socio Cer-
sone Pietro nel presentare lo schema del
nuovo regolamento, intenzionati che gli
meritassero l'approvazione incondizio-
nata alla proposta suoltrata ed il titolo
di Socio Benemerito quale attesta-
to alla sua improba fatica, ai suoi
sentimenti generosi, alla sua rara mo-
destia.

È però legge di natura che agli
umani non sia data la perfezione,
e specialmente in una società di effettuo
Soccorso Dove le questioni imprevedute
possono sorgere ad ogni momento, dif-
ficilmente si può, nella prima appli-
cazione di un nuovo regolamento, in-
terpretare con soddisfazione di tutto lo
spirito vero di quanto i soci hanno cre-
duto di stabilire. Di ciò non è certo a
far le meraviglie quando da legislatori

Di indispensabile merito, e da Compessi di
persone che ebbero campo di studiare la
loro istruzione molto più lontano dei li-
mitati confini a cui possono pervenire.
I Soci iscritti ad un Localizio Operario,
si forniscono norme, Statuti, leggi, ecc...
che abitualmente di non poche circolari de-
volgono a chiarire il concetto, se pur sem-
pre lo chiariscono.

Si fu appunto in occasione delle
elezioni parziali della 1^a Domenica dello
scorso Dicembre che l'applicazione dell'ali-
nea dell'art. 25 dello Statuto-Regola-
mento fece sorgere in alcuni Soci il Dub-
bio sulla migliore interpretazione data
a questa parte dell'articolo succitato.

Infatti non venne in questo articolo contemplato #

A capo in cui nel computare i $\frac{4}{5}$
dei Consiglieri scaduti può sopravan-
zare una frazione: ed alla vostra dis-
ministrazione parve ^{allora} miglior soluzione
quella di ricorrere alla legge Comunale,
alla quale nei casi dubbii sempre si
ricorre.

Però la vostra Amministrazione
riteneva come legge uno fra i punti scopi
a cui aveva unitato il computatore del
Regolamento, e cioè: Di Vogliere ogni causa
di attrito fra i Soci, se subito assunto
l'impegno di presentarla alla prima
Adunanza dei Soci gli opportuni solis-
samenti. Per aggiungersi a questo Art. 10

per eliminare appunto ogni minimo
 motivo che possa dar appiglio a con-
 trarie sempre dannose al nostro Sola-
 zio. Per essere più tranquilla nelle
 proposte che avrebbe inoltrate, fece
 prima appello alla Commissione di
 Sindacato, perchè volesse riferire in no-
 mito ed in base quindi al suo responso
 vi presentava gli schiarimenti opportuni.

E poiché l'occasione parve pro-
 pizia si volle verificare se ancor qual-
 che altro articolo potesse aver bisogno
 di qualche maggior schiarimento, e
 di quelli che poterono parer tali. Si pro-
 vide colle seguenti proposte che si sotto-
 mettono alla vostra approvazione.

Art. 33. = Salvo - Il numero dei
 Consiglieri Effettivi da formarsi sulla
 scheda non potrà sorpassare i quattro
 quinti del numero dei Consiglieri ef-
 fettivi da eleggersi. Però nel computo
 dei quattro quinti verificandosi una fra-
 zione il suo elettore ha diritto di votare
 sul numero intero immediatamente supe-
 riore. #

Le schede per l'elezione dei consiglieri
 portate la sola indicazione di numero
 non sono ammesse nelle

Art. 31. = Per i degenti in qualche ospe-
 dale od altro stabilimento sanitario si

La Direzione potrà derogare nella disposizione
contenuta nel presente articolo quando abbia
ragioni sufficienti di ritenere che il Socio
è incapace all' assoluta impossibilità
di ottemperarvi

terrà valida la Dichiarazione rilasciata dalla Di-
rezione dell' Istituto. #

Questa concezione è inidonea, perché a rigor di logica secondo il dis-
posto di questo articolo, chi è legittimo in
qualche ufficio, dovrebbe ancora far
votificare la Dichiarazione dal Sindaco o dal
Presidente dell' Associazione, compiendo,
mentre l'Amministrazione è sufficientemente
garantita da una firma della
Direzione dell' Istituto, un suo dubitare
della condizione di salute del Socio.

uno fra i Soci più anziani per
quell' anno del 1° turno.


Art. 75 = In assenza del Consigliere
funziona ~~il Socio più anziano~~.
Se non si prevede l'Assenza del Con-
sigliere, potrebbero verificarsi casi in cui
i Soci non sapessero a chi rivolgersi
per gli opportuni sollecitamenti, mentre
con questo aggiuntone si avrà sempre
chi surroga nelle funzioni il Consigliere.

A parità di voti, se la votazione è pubblica,
questo si rinnova, e se è segreta, nuovamente
parità di voti si rinnova ad altra seduta; e
la votazione è segreta viene usata in favore
della persona a cui si ripete.

Art. 116 = Dopo il 1° alinea # Il parità
di voti la votazione si rinnova e veri-
ficandosi nuovamente parità di voti si
rinnova ad altra seduta,
e in assenza delle 4 metà legge commenta

L. Art. 122 / Il primo articolo è così modificato.

I membri del Consiglio, iscritti alla Categoria dei Soci effettivi, che, salvo il caso di malattia debitamente constatata, mancassero per tre volte consecutive o a più della metà delle sedute ordinarie durante l'anno, saranno considerati dimissionari, e non potranno più essere rieletti a qualunque carica nell'elezione successiva.



12
100

20
20

40
20

60
20

80
20

100

Art. 119: L'alinea = Non sono valide
le deliberazioni del Consiglio prese sen-
za la presenza di almeno la metà
più uno dei membri ~~effettivi~~ ^{effettivi o supplenti}
~~presenti~~ al Consiglio stesso.

Si aggiunge che il proprietario ca-
rismatico ~~non~~ ^{non} ~~potrà~~ ^{potrà} ~~essere~~ ^{essere} ~~ad-~~ ^{ad-}
debitato ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~parte~~ ^{parte} ~~di~~ ^{di} ~~proprietà~~ ^{proprietà}
in ~~proprietà~~ ^{proprietà} ~~di~~ ^{di} ~~proprietà~~ ^{proprietà}

122. Del Consiglio ... ~~op. cit.~~ ^{op. cit.} ~~del~~ ^{del} ~~proprietario~~ ^{proprietario}
di ~~proprietà~~ ^{proprietà} ~~di~~ ^{di} ~~proprietà~~ ^{proprietà}

Parigi 1. Settembre 1907

A. Pelletier
Lato Henry Dubouché

